ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Oggetto

D.P.R. n. 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica
Ambientale relativa allo stabilimento/impianto localizzato
nel Comune di Argenta (FE), localita' San Biagio, Via G.
Amendola n. 131, richiesta dalla Ditta EUROFAL

TRADING S.R.L. per l'attivita' di commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature e forniture.

n. DET-AMB-2023-1165 del 08/03/2023

n. PDET-AMB-2023-1198 del 08/03/2023

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dirigente adottante GABRIELLA DUGONI

Determinazione dirigenziale

Proposta

Questo giorno otto MARZO 2023 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.



Pratica Sinadoc n. 7726/2023/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento/ impianto localizzato nel Comune di Argenta (FE), località San Biagio, Via G. Amendola n. 131, richiesta dall'Impresa EUROFAL TRADING S.R.L. per l'attività di commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature e forniture, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali:

1. Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II, della Parte Terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

II Dirigente Responsabile Dott.ssa GABRIELLA DUGONI di ARPAE SAC - FERRARA

VISTO CHE:

Il giorno 27.01.2023, con integrazione in data 02.02.2023, l'Impresa EUROFAL TRADING S.R.L., con sede legale nel Comune di Livorno (LI), Scali d'Azeglio n. 52, attraverso il proprio legale rappresentante, ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, l'istanza per avviare il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 - Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, in riferimento al progetto/impianto/stabilimento ubicato nel Comune di Argenta (FE), località San Biagio, Via G. Amendola n. 131;

L'istanza è stata assunta agli atti del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, al Prot. n. 2981 del 27.01.2023 e al Prot. n. 3518 del 02.02.2023 (integrazione) e da ARPAE, al Prot. n. PG/2023/19259 del 02.02.2023:

Il progetto/impianto intende conseguire l'A.U.A. affinchè sostituisca i titoli abilitativi settoriali sopra indicati;

L'art. 2, comma 1, lettera b) prevede che l'Autorità competente è la Provincia o la diversa Autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel Provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

A far data dall'01.01.2016, in applicazione dell'art. 16, comma 3, della Legge Regionale 30 Luglio 2015, n.13 - Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni - di riordino istituzionale, le competenze per il rilascio dell'A.U.A. sono state trasferite ad ARPAE;

ARPAE ha comunicato al SUAP con nota Prot. n. PG/2023/22243 del 07.02.2023, l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità nella quale, in particolare, ha precisato di rimanere in attesa di acquisire, da parte dello stesso SUAP, dei pareri di competenza del Servizio Ambiente dell'Unione Valli e Delizie, riguardanti lo scarico delle acque reflue domestiche tramite subirrigazione e l'impatto acustico;

è stato acquisito con Prot. n. PG/2023/28440 del 16.02.2023 e fatto proprio, il parere favorevole del Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, trasmesso dal SUAP della stessa Unione con nota Prot. n. 5296 del 16.02.2023, in merito alle matrici acqua e rumore;



VISTO che nel parere succitato, il Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, relativamente all'impatto acustico, trattandosi di insediamento produttivo in zona industriale classificata in classe V ai sensi della zonizzazione acustica del vigente PUG (Tavola ZAC_2.A1), esprime PARERE FAVOREVOLE per quanto di competenza in merito alla dichiarazione della Ditta;

VISTA la "Dichiarazione ai sensi delle disposizioni in materia di impatto acustico (L.R. n. 15/01 e D.G.R. n. 673/04)" resa dal Progettista incaricato dalla Ditta;

VISTI:

il D.Lgs 3 Aprile 2006, n.152 – Norme in materia ambientale;

il D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160 - Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive, e il D.M. 10.11.2011 - Misure per l'attuazione dello Sportello Unico;

il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35;

VISTO CHE:

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n. 1053 del 9 Giugno 2003, ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 Maggio 1999 n. 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14 Febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La Parte Terza del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 Maggio 1999, n. 152;

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n. 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/05";



La legge 26 Ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione;

In attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

VISTE:

la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

la D.G.R. 21 Dicembre 2015, n. 2204 – Approvazione del Modello per la richiesta di AUA;

la D.G.R. 31 Ottobre 2016, n. 1795 – Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 3 del 2005 - ed in particolare l'art.5 e gli Allegati L ed M della direttiva:

VISTI inoltre:

il D.Lgs 14 Marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni d parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

la Legge 6 Novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

il D.Lgs. 25 Maggio 2016, n.97 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7, della Legge 7 Agosto 2015, n. 124;

il D.Lgs 6 Settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.

RICHIAMATI:

il Regolamento generale dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 124/2010;



la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 e n. 77/2022, di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

la Delibera del Direttore Generale n. 36 del 31.03.2021 con cui è stato approvato il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) 2021-2023* di Arpae Emilia-Romagna;

la D.D.G. n. 2022/162 del 22.12.2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Gabriella Dugoni;

DATO ATTO:

che la Responsabile del procedimento Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis I.241/1990;

che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame, Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro, in base alla Delibera che le assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro: DEL-2022-163 del 22.12.2022;

che le informazioni di cui all'art.13 del D.Lgs n. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna n. 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

DETERMINA

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate anche ai fini della sua interpretazione:

1. di adottare la presente Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ed i suoi allegati a favore della Ditta EUOFAL TRADING S.R.L., Codice Fiscale n. 01289290494, con sede legale nel Comune di Livorno (LI), Scali d'Azeglio n. 52 per l'impianto/stabilimento in Comune di Argenta (FE), località San Biagio, Via G. Amendola n. 131, che comprendono e sostituiscono i titoli abilitativi settoriali in al legato, di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente CompetenteAcqua
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune



- 2. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1. sono contenute nei seguenti allegati:
 - "Allegato Acqua" con acclusa planimetria di riferimento
- di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e lo cale, non prevista o richiamata dalla presente A.U.A., come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sani taria, di ef ficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
- 4. di precisare che la presente determina è valida dal giorno della sua adozione da parte di ARPAE SAC FERRARA (quale autorità competente), che essa dovrà confluire nel provvedimento conclusivo del SUAP dell'Unione dei comuni Valli e Delizie (ex art.2 co.1 lett.b del D.P.R. n. 59/2013), e che la sua esecutività ed efficacia costitutiva (L.241/1990, art.21-quater) per l'impresa is tante decorrerà dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
- 5. di stabilire che <u>la presente A.U.A. ha durata pari a 15 (quindici) anni</u> a decorrere dal giorno di rilascio da parte del SUAP, e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. n. 59/2013;
- di informare che eventuali modifiche all'A.U.A. debbono essere richieste ai sensi dell'art.6 del D.P.R. n. 59/2013;
- 7. di informare che le norme settoriali rimarranno comunque valide per tutto quanto non previsto o re golato dal D.P.R. n. 59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'art.1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;
- 8. di trasmettere la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante;
- di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni oppure, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio da parte del SUAP;
- di informare che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di ARPAE, e di informare che il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione dalla corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ARPAE;
- di informare che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del SUAP in materia di antimafia ai sensi del D.Lgs n. 159/2011;



di informare che eventuali modifiche/sostituzioni del gestore dell'impianto, autorizzato con il presente atto, richiede una espressa istanza di voltura/subentro della presente autorizzazione, da presentare a firma congiunta del cedente e del cessionario, con allegata la documentazione probante la cessione della disponibilità/detenzione dell'impianto da parte del dante causa (ad es. contratto di lo cazione, o comodato, o affitto, oppure la successione mortis causa).

firmato digitalmente la Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara Dott. Geol. Gabriella Dugoni Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.